



Regione Sicilia



MIUR



Unione Europea

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"  
Via Balatelle, 18 - 95037 - San Giovanni La Punta (CT)  
Tel. 095/7177802 Fax 095/7170287  
e-mail [ctic84800a@istruzione.it](mailto:ctic84800a@istruzione.it) - [ctic84800a@pec.istruzione.it](mailto:ctic84800a@pec.istruzione.it) - sito web [www.icdallachiesa.edu.it](http://www.icdallachiesa.edu.it)  
Codice Fiscale 90004490877 - Codice Meccanografico CTIC84800A

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO COMPORTAMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 10/12/2019 DELIBERA N. 43

Prot. 5462/A.32

S. G. La Punta 20/12/2019

Principi ispiratori

Il presente regolamento:

- si ispira alle finalità educative proprie della scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona e mira al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone;
- rappresenta la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici; è un'assunzione di impegni e responsabilità tra le parti di una progettazione integrata e condivisa di regole e percorsi di crescita degli studenti al fine di arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri;
- è uno strumento concreto di carattere sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona (da premessa alla C.M. prot. n. 3602 del 04/07/2008)
- individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'articolo 3 del DPR 249/98 così come integrato dal D.P.R.235 del 2007:  
Gli studenti sono tenuti:
  - a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
  - ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
  - a mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 4. Del predetto DPR (La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
  - ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
  - a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
  - a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Normativa e documenti di riferimento

legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo, costituisce comunque il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

- Statuto delle Studentesse e degli Studenti, di cui al DPR 249/98;
- DPR 21 novembre 2007, n. 235 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- Patto educativo di corresponsabilità introdotto dal D.P.R. n. 235 del 2007;
- C.M. prot. n. 3602 del 04/07/2008 avente per oggetto: "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Disciplina delle sanzioni (di cui all'articolo 3 del DPR 249/98 così come integrato dal D.P.R.235 del 2007)

le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell' art. 3 del citato D.P.R. n 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivere insieme, i regolamenti delle istituzioni scolastiche devono declinare gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica;
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI CORRELATE ALLE MANCANZE	Sanzioni alternative alla sospensione
Disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale  Riflessione individuale con il docente  Ammonizione scritta sul libretto personale e sul registro di classe	
Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati.	Richiamo verbale  Riflessione individuale con il docente	
Mancanza del libretto personale o materiale occorrente.	Richiamo verbale  Riflessione individuale con il docente	

Non rispetto o non esecuzione delle consegne a casa o a scuola.	Richiamo verbale Riflessione individuale con il docente Consegna da svolgere in classe (durante l'intervallo) Ulteriore consegna da svolgere a casa. Ammonizione scritta sul libretto personale.	
Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa.	Richiamo verbale Riflessione individuale con il docente Ammonizione scritta sul libretto personale.	
Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula.	Richiamo verbale Riflessione individuale con il docente Ammonizione scritta sul libretto personale e sul registro di classe	
Uso durante le lezioni di cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l'attività didattica.	Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente	Ritiro degli oggetti e restituzione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico
Falsificazione di firme o del contenuto di comunicazioni.	Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente	Sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne
Introduzione all'interno della scuola di materiali e oggetti pericolosi.	Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente	Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe.
Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi	Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente	Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.
Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo nei confronti dei compagni e del personale della scuola.	Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente	Attività socialmente utili: sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.
Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri <sup>2</sup> .	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
Furti o danneggiamenti alle strutture, agli arredi ed a ogni tipo di materiale o strumentazione della scuola, del personale e dei compagni.	Obbligo di risarcimento e/o riparazione del danno Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni	Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe
Contraffazione di documenti ufficiali mediante falsificazione di firme dei docenti e dei genitori	Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni	Attività socialmente utili: Sistemazione libri della biblioteca e/o pulizia aree esterne.

<p>Uso improprio di nomi, numeri telefonici, indirizzi, notizie personali, foto e riproduzioni, in netta violazione della privacy. Divulgazione di queste notizie sui Social Network.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni</p>	<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza perché rientrante nella casistica dei reati. Allontanamento temporaneo dal gruppo-classe</p>
<p>Ingiuria, offesa, presa in giro nei confronti del personale docente e non docente</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni</p>	<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza</p>
<p>Reati e compromissione dell'incolumità delle persone.</p>	<p>Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni</p> <p>Allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni se il fatto commesso ha comportato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone</p>	<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza</p>
<p>Violenze reiterate</p>	<p>Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico qualora ricorrano situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale (in tal caso sarà prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio al fine di evitare che l'applicazione della sanzione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico <sup>1</sup></p> <p>Esclusione dello studente dalla comunità scolastica e dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi nel caso in cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico <sup>2</sup></p>	<p>Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.</p>

<sup>1</sup> La nota MIUR 31 luglio 2008, Prot. 3602/PO precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'Anno Scolastico.

<sup>2</sup> La nota MIUR più sopra citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ...)".

Organi di competenza all'irrogazione della sanzione disciplinare

	Docenti di classe	Consiglio di Classe <sup>3</sup> + D.S	Consiglio di Istituto	D.S.
Richiamo verbale.				
Riflessione personale.				
Consegna in classe.				
Consegna a casa.				
Nota nel libretto personale				
Nota nel registro di cl.				
Lavori socialmente utili				
Sospensione da 3 a 15 giorni con <u>(o senza)</u> frequenza.				
Sospensione superiore a 15 giorni con <u>(o senza)</u> frequenza.				
Sospensione dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico				
Esclusione dello studente dalla comunità scolastica e dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi				
Denuncia all'autorità pubblica				

Il Consiglio di Classe, compresa la componente genitori, è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di Classe.

Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe

---

<sup>3</sup> Si intende l'Organo Collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata. fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori quando possibile

Gli Organi Collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

Su proposta del Consiglio di Classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica<sup>4</sup>. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori

L'adozione finale dell'irrogazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, sarà comunicata per iscritto agli esercenti la patria potestà con l'esplicitazione chiara delle motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione

#### REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, da due rappresentanti eletti dai genitori.

La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Dirigente Scolastico, che provvede a designare - di volta in volta - il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è prevista l'astensione, che invece è obbligatoria quando membri dell'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 10 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia Regionale, per la valutazione di legittimità, entro

quindici giorni.

9. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, due genitori indicati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede e da un supplente nel caso in cui l'irrogazione della sanzione interessi uno dei componenti

L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari (di norma per quelle che prevedono l'allontanamento dalla scuola) è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia costituito nell'Istituzione Scolastica.

---

<sup>4</sup> La medesima nota esemplifica: attività di volontariato, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati, ecc. "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa".



## SEZIONE V - IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'Art.5 (Impugnazioni) contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

